

INNOVATEC S.p.A.

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Procedura relativa alla disciplina delle operazioni con parti correlate effettuate da INNOVATEC S.p.A. (la “Società”) ai sensi del Regolamento AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale adottato da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”), come di volta in volta modificato ed integrato (“Regolamento Emittenti AIM Italia”).

PREMESSA

La presente procedura (“**Procedura OPC**”) è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 1° dicembre 2013, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 13 del Regolamento Emittenti AIM Italia e dell’articolo 10 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni (il “**Regolamento OPC**”).

1. OBIETTIVI

- 1.1 La Procedura OPC individua i principi ai quali la Società si attiene al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate dalla Società, direttamente o per il tramite di società dalla stessa controllate.
- 1.2 Ai fini dell’individuazione delle OPC ai sensi della Procedura OPC, gli organi coinvolti nell’esame e approvazione delle operazioni e gli organi ai quali è attribuita la vigilanza sull’osservanza della Procedura OPC, ciascuno per quanto di propria competenza, privilegiano la considerazione della sostanza del rapporto e non semplicemente la sua forma giuridica.
- 1.3 L’organo amministrativo della Società, tenendo conto delle segnalazioni e delle osservazioni degli altri organi sociali, valuta periodicamente con cadenza almeno triennale l’efficacia della Procedura OPC e la necessità/opportunità di procedere ad una revisione della stessa.
- 1.4 La Procedura OPC è pubblicata sul sito internet della Società www.innovatec.it, nella Sezione “Investor Relation” – Procedure.

2. RESPONSABILI

Fermo restando quanto previsto all’articolo 15 della Procedura OPC, il principale responsabile della corretta applicazione della Procedura OPC è l’organo amministrativo.

3. EFFICACIA

La Procedura OPC entra in vigore con effetto dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sull’AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana (“**AIM Italia**”).

4. FONTI

- 4.1 Le principali fonti normative ai fini della Procedura OPC sono:
 - (a) il Regolamento Emittenti AIM Italia;
 - (b) il Regolamento OPC;

(c) le disposizioni in tema di parti correlate per gli emittenti ammessi alle negoziazioni su AIM Italia, adottate da Borsa Italiana nel mese di aprile 2019, come successivamente integrate e modificate (“**Disposizioni OPC AIM Italia**”).

4.2 Per quanto non espressamente disciplinato dalla Procedura OPC è fatto espressamente rinvio alle Disposizioni OPC AIM Italia ed alle disposizioni del Regolamento OPC (così come applicabile alla Società secondo quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia). Le eventuali modifiche che dovessero essere apportate alle Disposizioni OPC AIM Italia e/o al Regolamento OPC (così come applicabile alla Società secondo a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia) - in particolare con riferimento alle definizioni di “Operazioni con Parti Correlate”, “Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate” e “Parti Correlate”, - si intendono automaticamente incorporate nella Procedura OPC, e le disposizioni che ad esse fanno rinvio risultano modificate di conseguenza.

5. DEFINIZIONI

5.1 Ai fini della Procedura OPC, i termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito specificato:

“**Amministratori coinvolti nell’Operazione**” si intendono gli amministratori che abbiano nell’Operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.

“**Amministratori Indipendenti**” si intendono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF.

“**Amministratori Non Correlati**” si intendono gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate.

“**Collegio Sindacale**” si intende il collegio sindacale della Società, di volta in volta in carica.

“**Comitato Parti Correlate**” si intende il comitato composto ed operante secondo quanto previsto dall’articolo 9 della Procedura OPC.

“**Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard**”: indica le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligato per legge a contrarre a un determinato prezzo.

“**Consiglio di Amministrazione**” si intende il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

“**Dirigenti con Responsabilità Strategiche**” si intendono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

“**Funzione Responsabile**” si intende la funzione competente per la singola operazione secondo quanto previsto dalla normativa interna della Società ovvero l’organo o il soggetto delegato se non si avvale di alcuna struttura interna. Con specifico riferimento alle OPC compiute per il tramite di società controllate, la Funzione Responsabile è quella funzione della Società competente per il previo esame o la previa approvazione della singola operazione che la società controllata intende compiere.

“**Gruppo**” si intende la Società e le società incluse nel suo bilancio consolidato.

“**Indici di Rilevanza**”: ai fini dell’individuazione delle OPC di Maggiore Rilevanza (come di seguito definite) ai sensi della Procedura OPC, si applicano i seguenti Indici di Rilevanza:

- (a) **indice di rilevanza del controvalore**: è il rapporto tra il controvalore dell’OPC e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell’ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).

Se le condizioni economiche dell’OPC sono determinate, il controvalore dell’OPC è:

- (i) per le componenti in contanti, l’ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell’OPC, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- (iii) per le OPC di finanziamento o di concessione di garanzie, l’importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell’OPC dipendono, in tutto o in parte, da grandezze non ancora note, il controvalore dell’OPC è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell’accordo;

- (b) **indice di rilevanza dell’attivo**: è il rapporto tra il totale attivo dell’entità oggetto dell’OPC e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell’attivo dell’entità oggetto dell’OPC.

Per OPC di acquisizione o cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale dell’attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per OPC di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell’OPC maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall’acquirente;
- (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell’attività ceduta.

Per OPC di acquisizione e cessione di altre attività diverse dall’acquisizione di una partecipazione, il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all’attività;
- (ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell’attività.

- (c) **indice di rilevanza delle passività:** è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato, pubblicato dalla Società. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo d'azienda acquisiti.

Per le finalità del cumulo di OPC di cui all'articolo 11.2, la Società determina in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici di cui sopra ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste nella definizione di OPC di Maggiore Rilevanza, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

“**Interessi Significativi**” sono ritenuti tali dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle indicazioni fornite da Consob nella Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 (e nelle successive comunicazioni della Consob), fermo restando che non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate o le società collegate e fermo restando che, in ogni caso, sussistono interessi significativi di altre parti correlate della Società (i) qualora uno o più amministratori o dirigenti con responsabilità strategiche della Società beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o comunque su remunerazioni variabili dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o società collegate con le quali l'Operazione è svolta; e (ii) qualora il soggetto che, anche indirettamente, controlla la Società detiene nella società controllata o società collegata con cui l'operazione è svolta una partecipazione il cui peso effettivo è maggiore rispetto al peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Società, fermi restando gli obblighi di cui all'Articolo 14 della Procedura OPC.

“**MAR**” il Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, come successivamente modificato e integrato.

“**Operazione con Parti Correlate**” o “**OPC**” si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo (*cf. IAS 24, paragrafo 9*). Si considerano comunque incluse:

- (a) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- (b) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche, fatte salve le operazioni escluse

“**OPC di Maggiore rilevanza**” si intendono:

- (a) le OPC per cui almeno uno degli Indici di Rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, superi il 5%;
- (b) le OPC con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alla Società, qualora almeno uno degli Indici di Rilevanza risulti superiore a 2,5%.

“**OPC di minore rilevanza**”: si intendono tutte le OPC diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di importo esiguo.

“Operazioni di importo esiguo” o **“OPC Esiguo”**: si intendono le OPC il cui valore non superi singolarmente la soglia di Euro 250.000,00 qualora la controparte sia una persona giuridica ovvero la soglia di Euro 30.000,00 qualora la controparte sia una persona fisica.

“Operazioni Ordinarie”: le operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria;

Ai fini della Procedura OPC per **“attività operative”** si intende l’insieme delle principali attività generatrici di ricavi della Società e di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come “di investimento” o “finanziarie”. L’“attività finanziaria” per poter essere considerata “ordinaria” deve essere accessoria allo svolgimento dell’attività operativa (es. non potranno considerarsi OPC Ordinarie i finanziamenti ottenuti per il compimento di operazioni non appartenenti all’attività operativa in quanto connessi all’attività di investimento).

La Società, al fine di valutare se un’operazione rientri o meno nell’ordinario esercizio dell’attività operativa o dell’attività finanziaria ad essa connessa, adotta i seguenti criteri generali:

- (a) oggetto dell’operazione: l’estraneità dell’oggetto dell’operazione all’attività tipicamente svolta dalla Società costituisce un indice di anomalia che può indicarne la non ordinarietà;
- (b) ricorrenza del tipo di operazione nell’ambito dell’attività della Società: la ripetizione regolare di un’operazione da parte della Società rappresenta un indice significativo della sua appartenenza all’attività ordinaria, in assenza di altri indici di segno contrario;
- (c) dimensione dell’operazione: un’operazione che rientra nell’attività operativa della Società potrebbe non rientrare nell’ordinario esercizio di tale attività in quanto di dimensioni particolarmente significative;
- (d) termini e condizioni contrattuali: in particolare, si considerano di norma non rientranti nell’ordinario esercizio dell’attività operativa le operazioni per le quali sia previsto un corrispettivo non monetario, anche se oggetto di perizie da parte di terzi;
- (e) natura della controparte: nell’ambito delle OPC è possibile individuare un sottoinsieme di operazioni che non rientrano nell’esercizio ordinario dell’attività operativa (o della connessa attività finanziaria) in quanto effettuate con una controparte che presenta caratteristiche anomale rispetto al tipo di operazione compiuta (es. cessione di un bene strumentale, classificato come attività non corrente posseduta per la vendita, ad una società controllata da un amministratore che non svolga attività nel settore in cui tale bene è utilizzato o che sia palesemente priva di un’organizzazione idonea ad impiegare tale bene).

“Organo Delegato” si intende ciascun consigliere di amministrazione della Società munito di deleghe di gestione.

“Parti Correlate” si intendono i soggetti definiti come tali dai Principi Contabili Internazionali e, in particolare, dallo IAS 24 pro tempore vigente. In particolare, ai sensi della formulazione dello IAS 24 alla data della presente Procedura – che dovrà intendersi di volta in volta modificata in caso di eventuali emendamenti allo IAS 24 stesso - una Parte Correlata è una persona o un’entità che è correlata all’entità che redige il bilancio.

a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un’entità che redige il bilancio se tale persona:

- (i) ha il controllo³o il controllo congiunto⁴dell’entità che redige il bilancio;

(ii) ha un'influenza notevole⁵ sull'entità che redige il bilancio; o
(iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

(i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);

(ii) un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);

(iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;

(iv) un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;

(v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;

(vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);

(vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante) (IAS 24, paragrafo 9);

(viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio (IAS 24, paragrafo 9).

Nella definizione di Parte Correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati (IAS 24, paragrafo 12).

“Presidi Equivalenti” si intendono i presidi indicati nell'Articolo 10 della Procedura OPC da adottarsi da parte della Società ai fini del funzionamento della Procedura OPC qualora – in relazione a una determinata Operazione con Parti Correlate – non sia possibile costituire il Comitato Parti Correlate secondo le relative regole di composizione.

I termini “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono nella Procedura utilizzati con i significati specificati in tali IFRS (IAS 24, paragrafo 9).

“Principi Contabili Internazionali” si intendono i principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

“Soci Non Correlati”: si intendono i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.

“Società Controllata”: indica un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

“Società Collegata”: indica un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

“Stretto Familiare” si considerano “stretti familiari” di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società,

tra cui: (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona; (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; (iii) e le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente.

“TUF”: il Testo Unico della Finanza, di cui al Decreto Legislativo n. 58/1998 come successivamente modificato.

6. MODIFICHE ALLA PROCEDURA OPC

Le delibere sulle modifiche da apportare alla Procedura OPC sono approvate previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente; nel definire eventuali modifiche alla Procedura OPC, l'organo amministrativo della Società identifica quali regole richiedano modifiche allo statuto della Società e delibera previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente. Le modificazioni della Procedura OPC saranno applicabili a partire dalla data di approvazione delle stesse.

7. IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE

7.1 Ai fini della determinazione del perimetro soggettivo di correlazione, la definizione di Parte Correlata contenuta nell'Articolo 5 che precede, è applicata valutando le specifiche circostanze dei casi concreti, nonché avendo riguardo all'intero corpo dei Principi Contabili Internazionali, alle interpretazioni adottate dagli organismi competenti, in quanto applicabili, ed al principio contabile IAS 24 (“Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate”)⁷.

7.2 La rilevazione della Parte Correlata viene effettuata attraverso un'autocertificazione, mediante la quale il soggetto destinatario della richiesta di informazioni inviata da parte della Società dichiara sotto la propria responsabilità di "essere" o "non essere" una Parte Correlata della Società.

7.3 Amministratori, sindaci, dirigenti con responsabilità strategiche della Società e delle società del Gruppo e i soggetti che, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari:

(a) controllano - anche congiuntamente con altri soggetti - la Società, ne sono controllati, o sono con essa sottoposti a comune controllo; o

(b) detengono una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima,

hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente, e comunque entro il 30° giorno di calendario di ogni trimestre dell'anno con decorso dal 1° gennaio di ogni anno, al Presidente dell'organo amministrativo ogni informazione utile a consentire la corretta valutazione circa la loro classificazione come Parti Correlate e circa l'individuazione di altri soggetti, qualificabili come Parti Correlate in virtù di legami di varia natura con essi.

8. ISTRUTTORIA ED APPROVAZIONE DELLE OPC

8.1 Ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 Regolamento Emittenti AIM Italia e dell'art. 10 del Regolamento OPC la Società si avvale della facoltà di applicare alle OPC di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le OPC di Minore Rilevanza di cui ai successivi paragrafi.

Pertanto, la disciplina di cui al presente Articolo 8 troverà applicazione sia con riferimento alla OPC di Maggiore Rilevanza sia con riferimento alle OPC di Minore Rilevanza.

- 8.2 Prima di effettuare qualsiasi Operazione, la Funzione Responsabile verifica se la controparte risulti essere una Parte Correlata. Qualora ritenga che l'operazione sia un'Operazione con Parte Correlata, la Funzione Responsabile comunica agli Organi Delegati i dati dell'Operazione affinché quest'ultimo verifichi:
- (a) se l'Operazione rientri nei casi di esenzione;
 - (b) se l'Operazione sia in attuazione di una delibera-quadro; e
 - (c) se l'Operazione rientri fra le Operazioni di Maggiore Rilevanza o fra le Operazioni di Minore Rilevanza.
- 8.3 Qualora l'Operazione rientri in una delle ipotesi di cui all'Articolo 8.2, lettere (a) e (b) che precedono, gli Organi Delegati ne informano la Funzione Responsabile. La Funzione Responsabile dovrà comunicare agli Organi Delegati il compimento dell'Operazione non appena la stessa sia stata conclusa.
- 8.4 Qualora l'Operazione non rientri in una delle ipotesi di cui all'Articolo 8.2, lettere (a) e (b) che precedono, gli Organi delegati sottopongono tempestivamente l'Operazione all'attenzione del Comitato Parti Correlate, fornendo ad esso le informazioni in loro possesso e indicando – se necessario – il termine entro cui il Comitato Parti Correlate deve esprimere il proprio parere. Il Comitato Parti Correlate si costituirà e procederà poi alla valutazione, ai sensi della presente Procedura.
- 8.5 In caso di dubbio sulla riconducibilità dell'Operazione ad una delle ipotesi di cui all'Articolo 8.2, lettere (a) e (b) che precedono, gli Organi Delegati sottoporranno al Comitato Parti Correlate il compimento di tale valutazione fornendo ad esso le informazioni in loro possesso.
- 8.6 L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate è rimessa alla competenza degli Organi Delegati, in conformità alle deleghe attribuite, ovvero del Consiglio di Amministrazione o dell'assemblea se tali operazioni ricadono in una tipologia di operazioni che, per legge, statuto o delibera consiliare, spettino alla loro rispettiva competenza. Nel caso in cui la competenza non sia attribuibile ad alcun Organo Delegato, la competenza per l'approvazione delle Operazioni spetta all'organo amministrativo. Gli Organi Delegati possono sempre sottoporre all'approvazione collegiale dell'organo amministrativo le Operazioni rispetto alle quali risulterebbero competenti. L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate dovrà in ogni caso avvenire previo parere motivato non vincolante del Comitato Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione con Parti Correlate nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato. Sono riservate in ogni caso alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni in merito alle operazioni di Maggiore Rilevanza ove non rientrino tra le Operazioni Escluse.
- 8.7 Al fine di consentire al Comitato Parti Correlate di rilasciare il parere motivato, gli Organi Delegati, supportati dalla Funzione Responsabile, forniranno con congruo anticipo al Comitato Parti Correlate informazioni complete e adeguate in merito alla specifica Operazione con Parti Correlate. In particolare, tali informazioni dovranno riguardare almeno l'indicazione della Parte Correlata, la natura della correlazione, l'oggetto, il corrispettivo previsto e gli altri principali termini e condizioni dell'Operazione, la tempistica prevista, le motivazioni sottostanti l'Operazione e gli eventuali rischi per la Società ed eventualmente per le società controllate, nonché, nel caso in cui le condizioni dell'Operazione siano Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, oggettivi elementi di riscontro al riguardo.

- 8.8 Una volta ricevute le informazioni dagli Organi Delegati, il Comitato Parti Correlate rilascia in tempo utile per la relativa esecuzione e/o deliberazione delle Operazioni con Parti Correlate, e comunque entro e non oltre il termine eventualmente indicato dall'Organo Delegato ai sensi dell'Articolo 8.4 che precede, il relativo parere motivato in materia fornendo tempestivamente all'organo competente a deliberare o eseguire l'Operazione con Parti Correlate un'adeguata informativa in merito all'istruttoria condotta sull'Operazione con Parti Correlate da approvare.
- 8.9 Qualora il Comitato Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno potrà avvalersi della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta – previa adeguata verifica in merito all'indipendenza di tali esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 del Regolamento 17221/2010 – rispettando il limite massimo di spesa pari al 5% (cinque per cento) del controvalore dell'Operazione.
- 8.10 Qualora l'Operazione rientri nella competenza del Consiglio di Amministrazione, il presidente o gli Organi Delegati assicurano che complete e adeguate informazioni sull'Operazione siano trasmesse ai consiglieri, via e-mail o fax, in tempo utile per consentire al Consiglio di Amministrazione un'accurata valutazione della Operazione proposta e comunque almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima della data della riunione consiliare, unitamente, nel caso in cui le condizioni dell'Operazione siano Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, ad elementi oggettivi di riscontro al riguardo. In ogni caso, l'informativa fornita al Consiglio di Amministrazione dovrà contenere:
- l'indicazione delle caratteristiche generali dell'Operazione (in particolare dell'oggetto, delle motivazioni, del corrispettivo, della tempistica e della natura della correlazione);
 - l'indicazione delle modalità di determinazione del corrispettivo e/o delle principali condizioni e termini suscettibili di generare obbligazioni in capo alla Società;
 - l'indicazione di eventuali interessi (per conto proprio o di terzi) di cui i componenti degli organi sociali siano portatori rispetto all'Operazione.
- 8.11 Il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione che approva un'Operazione con Parti Correlate dovrà indicare le motivazioni relative all'interesse della Società al compimento della stessa nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni dell'Operazione. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga di non condividere il parere del Comitato Parti Correlate dovrà debitamente specificare le ragioni di tale non condivisione.
- 8.12 Restano di competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere relative a quelle Operazioni con Parti Correlate della Società e delle sue controllate nelle quali vi sia uno o più Amministratori coinvolti nell'Operazione. Qualora l'Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa.
- 8.13 La medesima procedura di cui al presente Articolo 8 trova applicazione per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle proposte di deliberazione di Operazioni con Parti Correlate da sottoporre all'assemblea allorché tali operazioni siano di competenza dell'assemblea o debbano essere da questa autorizzate.
- 8.14 Qualora, in relazione a un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario del Comitato Parti Correlate, fermo quanto previsto dagli artt. 2368, 2369 e 2373 cod. civ., tale operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati, rappresentativi di una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale, esprima voto contrario all'Operazione con Parti Correlate.
- 8.15 Qualora la Società sia soggetta a direzione e coordinamento, nelle OPC influenzate da tale attività i pareri previsti dal presente articolo 8 recano puntuale indicazione delle ragioni e della

convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola OPC.

9. COMITATO PARTI CORRELATE

- 9.1 Il Comitato Parti Correlate si riunisce su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Organo Delegato nei casi previsti dall'Articolo 8 della Procedura OPC. Nella richiesta sono indicati: (i) i componenti del Comitato in ossequio alle regole di composizione di cui alla Procedura OPC, (ii) il nominativo del soggetto chiamato a ricoprire la carica di Presidente del Comitato e (iii) l'eventuale termine entro il quale il Comitato deve rilasciare il parere ai sensi dell'Articolo 8 della Procedura OPC.
- 9.2 I componenti del Comitato Parti Correlate sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica OPC, al fine di consentire l'applicazione dei Presidi Equivalenti di cui al successivo articolo 10.
- 9.3 Le riunioni del Comitato Parti Correlate possono tenersi anche per teleconferenza o tramite procedura di consultazione scritta. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun membro il diritto di partecipare alla decisione nonché adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto, da parte della maggioranza dei membri del Comitato Parti Correlate, di un unico documento. Il procedimento deve concludersi entro 3 (tre) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

10. PRESIDI EQUIVALENTI

- 10.1 Nel caso in cui non sia possibile costituire un Comitato Parti Correlate in composizione collegiale, il parere è rilasciato dall'unico Amministratore Indipendente non correlato eventualmente presente che opererà e delibererà congiuntamente: (i) al Presidente del Collegio Sindacale a condizione che lo stesso non sia, rispetto alla specifica Operazione, Parte Correlata; ovvero (ii) al Sindaco Effettivo più anziano, a condizione che non sia rispetto alla specifica Operazione, Parte Correlata; ovvero (iii) ad un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse. Ove il predetto Amministratore Indipendente sia impossibilitato alla menzionata attività (anche a mente di una eventuale correlazione) opereranno in alternativa (e congiuntamente) due degli altri Presidi Equivalenti.
- 10.2 In caso di ricorso ad uno o più dei Presidi Equivalenti di cui al presente Articolo 10 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate circa il procedimento seguito dal Comitato Parti Correlate.

11. INFORMAZIONE AL PUBBLICO SULLE OPC DI MAGGIORE RILEVANZA

- 11.1 In occasione di OPC di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche da parte di società controllate dalla Società, la Società predispone, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Emittenti AIM Italia e dell'art. 2 delle Disposizioni OPC AIM Italia - un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 3 delle Disposizioni OPC AIM Italia ("**Documento Informativo**").
- 11.2 La Società predispone il Documento Informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio, essa concluda con una medesima Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società medesima, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come OPC di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie relativi agli Indici di Rilevanza. Ai fini

della cumulabilità rileveranno anche le operazioni compiute da società controllate mentre non si considereranno le operazioni eventualmente escluse ai sensi dell'art. 14.

- 11.3 Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento MAR, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale con le modalità indicate nell'articolo 17 del Regolamento Emittenti AIM, entro sette giorni dall'approvazione dell'OPC di Maggiore Rilevanza da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo Documento Informativo è messo a disposizione entro 7 (sette) giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al Documento Informativo pubblicato del presente articolo 11, la Società, entro il 21° (ventunesimo) giorno prima dell'assemblea, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate all'articolo 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, una nuova versione del documento. La Società può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.
- 11.4 Nell'ipotesi in cui il superamento degli Indici di Rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni previsto dall'articolo 11.2 che precede, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro 15 (quindici) giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento dell'Indice di Rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le operazioni che determinano il superamento degli Indici di Rilevanza siano compiute da società controllate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro 15 (quindici) giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.
- 11.5 La Società impartisce le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del Documento Informativo. Le società controllate trasmettono tempestivamente tali informazioni.
- 11.6 Nei termini previsti dai precedenti articoli 11.3 e 11.4, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo o sul sito internet, gli eventuali pareri di Amministratori Indipendenti e di esperti indipendenti. Con riferimento ai pareri di esperti indipendenti, la Società può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 3 delle Disposizioni OPC AIM Italia, motivando tale scelta.
- 11.7 Qualora, in relazione ad un'OPC di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli artt. 12, 14 e 15 del Regolamento Emittenti AIM Italia, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dall'articolo 11.1 che precede e dai medesimi artt. 12, 14 e 15 del Regolamento Emittenti AIM Italia. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate all'articolo 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. La Società, nell'ipotesi in cui pubblici le informazioni di cui al presente articolo 11.7 in documenti separati, può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.
- 11.8 Il Consiglio di Amministrazione della Società fornisce informazioni, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:
- (a) sulle singole OPC di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
 - (b) sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, c.c., concluse nel periodo di riferimento, che

abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società stessa;

- (c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

11.9 Ai fini del precedente articolo 11.8, l'informazione sulle singole OPC di Maggiore Rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati ai sensi degli articoli 11.1, 11.2 e 11.7, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

11.10 Qualora per qualsiasi motivo non sia stato trasmesso apposito comunicato stampa al mercato in ragione di OPC eseguite e/o approvate in presenza di parere negativo del Comitato Parti Correlate, deve essere messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto, del corrispettivo delle OPC approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento o sul sito internet della Società.

12. OBBLIGHI DI TEMPESTIVA INFORMAZIONE AL PUBBLICO

12.1 Qualora un'OPC sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione al pubblico previsti dall'art. 17 Regolamento MAR, e pertanto debba essere comunicata al mercato ai sensi e per gli effetti della "Procedura per la gestione e comunicazione delle informazioni privilegiate" della Società, il comunicato da diffondere al pubblico dovrà includere le seguenti informazioni:

- (a) la descrizione dell'Operazione;
- (b) l'indicazione della controparte dell'OPC ed una descrizione della natura della correlazione esistente;
- (c) la denominazione ovvero il nominativo della Parte Correlata;
- (d) l'indicazione dell'eventuale superamento degli Indici di Rilevanza previste per le OPC di Maggiore Rilevanza ed indicazione dell'eventuale successiva pubblicazione del Documento Informativo;
- (e) l'indicazione della procedura seguita per l'approvazione dell'OPC e se la stessa rientri tra le operazioni escluse di cui all'Articolo 14 che segue;
- (f) l'eventuale approvazione dell'OPC nonostante il parere contrario del Comitato per le Operazioni Parti Correlate.

13. OPERAZIONI DI SOCIETÀ CONTROLLATE, ITALIANE O ESTERE

13.1 La Società riceve tempestivamente dalle controllate italiane ed estere tutte le informazioni necessarie a consentire l'identificazione delle Parti Correlate e la natura delle operazioni dalle stesse compiute. Ciò anche al fine di adempiere agli obblighi informativi previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

- 13.2 Nel caso in cui la Società esamini preventivamente o approvi, con qualsiasi modalità e indipendentemente da una delibera espressa, operazioni poste in essere da società controllate, italiane o estere, del Gruppo, con parti correlate alla Società, si applicano - in quanto compatibili - le previsioni contenute nell'articolo 8 che precede.

14. CASI DI ESENZIONE

14.1. La Procedura OPC non si applica:

- (a) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del Codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo (*ex art. 2389, comma 1, Codice civile, ove nominato*), né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, Codice civile;
- (b) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 Codice civile relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale;
- (c) alle OPC di Importo Esiguo;
- (d) fermi restando gli obblighi di cui all'Articolo 12 della Procedura OPC, ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea e alle relative operazioni esecutive;
- (e) fermi restando gli obblighi di cui all'Articolo 12 della Procedura OPC, alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
 - (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
 - (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituita esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - (iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica adottata e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali.
- (f) alle OPC Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard. Nel caso in cui le operazioni che beneficiano dell'esenzione di cui al presente paragrafo siano OPC di Maggior Rilevanza, essendo esclusi gli obblighi di pubblicazione previsti per le OPC di Maggiore Rilevanza dall'articolo 2, commi da 1 a 6 delle Disposizioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 17 del MAR, la Società avrà cura di indicare (i) al Comitato Parti Correlate, entro i 7 (sette) giorni successivi dall'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo dell'OPC di Maggiore Rilevanza che ha beneficiato dell'esclusione, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'Operazione sia Ordinaria e conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro; (ii) nella propria relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle OPC di Maggiore Rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista in questo paragrafo. Il Comitato Parti Correlate verifica senza indugio, e in ogni caso entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione di cui al presente paragrafo, la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle OPC di Maggior Rilevanza definite Operazioni Ordinarie e concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard;

- (g) fermo restando quanto previsto dall'Articolo 11 della Procedura OPC, e la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione in merito alle OPC di Maggiore Rilevanza ove non rientrino tra le Operazioni Escluse, ove consentito dallo statuto, alle Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza dell'assemblea e non debbano essere da questa autorizzate, da approvare con la procedura deliberativa in via d'urgenza che prevede che:
- (i) qualora l'operazione ricada nelle competenze degli Organi Delegati o del comitato esecutivo (ove costituito), il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell'operazione;
 - (ii) ferma la loro efficacia, tali operazioni siano successivamente oggetto di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
 - (iii) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e che il Collegio Sindacale riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
 - (iv) la relazione e le valutazioni sub (iii) siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e sul sito internet della Società con le modalità indicate dall'art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia. Tali documenti possono essere contenuti nel Documento Informativo (come infra definito sub Articolo 3);
 - (v) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati, siano messe a disposizione del pubblico con le modalità indicate dall'art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia.
- (h) alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
- (i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del Codice civile;
 - (ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
 - (iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del Codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF;
- (i) alle Operazioni con Parti Correlate con o tra eventuali società controllate, anche congiuntamente, nonché a quelle con società collegate, qualora nelle società controllate o società collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società;
- (j) alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo.

- 14.2. Le esclusioni sopra indicate sono senza pregiudizio per gli obblighi di informazione al pubblico di cui al MAR, ove applicabile.
- 14.3. Le ipotesi di esclusione previste nel presente Articolo 14 trovano applicazione anche alle Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate di cui all'Articolo 6 della Procedura OPC.

15. RESPONSABILITÀ DI CONTROLLO

Il Collegio Sindacale della Società ha la responsabilità di vigilare:

- (a) sulla conformità della Procedura OPC ai principi indicati nel Regolamento OPC e nelle Disposizioni OPC AIM Italia; e
- (b) sulla osservanza e corretta applicazione della Procedura OPC,

e ne riferisce all'Assemblea in conformità all'art. 2429, comma 2, Codice civile.

* * * * *

Aggiornata al 30 settembre 2021